



ORIGINALE

3966/2012

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento  
danni da  
circolazione  
stradale

R.G.N. 5279/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'AMICO - Rel. Consigliere -

Cron. 3966

Rep. e.l.

Ud. 25/01/2012

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 5279-2010 proposto da:

B [ ] C [ ] [ ] B [ ] N [ ]

[ ] C [ ] S [ ] [ ]

B [ ] A [ ] [ ] B [ ] E [ ]

[ ] , elettivamente domiciliati in ROMA,

V. ODERISI DA GUBBIO 78, presso lo studio

dell'avvocato LIBERATORE LUCIANO ELIGIO, rappresentati

e difesi dall'avvocato TEDESCHI GABRIELE giusta delega

in atti;

- **ricorrenti** -

contro

2012

136

[F] S.P.A. [ ] , in persona del suo  
procuratore speciale Dott. [I] [C] ,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA  
BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO  
SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta  
delega in atti;

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

[V] [F];

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 2881/2009 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 14/07/2009, R.G.N. 8346/04;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/01/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO  
D'AMICO;  
udito l'Avvocato ENRICA FASOLA per delega;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

## Svolgimento del processo

L [ ] R [ ], genitore esercente la potestà sulla minore A [ ] B [ ], conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Civitavecchia, F [ ] V [ ] e la S [ ] Assicurazioni s.p.a. per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dalla figlia a seguito del decesso del padre naturale, A [ ] B [ ], investito sulla via Aurelia.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando ogni addebito ed attribuendo la causa del sinistro alla imprudente condotta del B [ ].

Intervenivano in giudizio e formulavano autonome richieste di risarcimento danni S [ ] C [ ], madre del defunto, ed i fratelli dello stesso E [ ], N [ ] e C [ ] B [ ].

Con sentenza dell'11 marzo 2004 il Tribunale, ritenuto il concorso di colpa di A [ ] B [ ] in misura del 50%, condannava i convenuti, in solido, al risarcimento in pari misura dei danni subiti dai familiari del defunto.

Avverso la relativa pronuncia proponevano appello L [ ] R [ ], nella suddetta qualità, e S [ ] C [ ].

Si costituivano E [ ] B [ ], N [ ] B [ ] e C [ ] B [ ] proponendo appello incidentale in punto di *an* e *quantum debeatur*.

Si costituivano altresì la [F] s.p.a. e [F] [V] chiedendo il rigetto degli avversi gravami e, in via incidentale, la esclusione di ogni responsabilità del conducente dell'autovettura investitrice.

La Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma dell'appellata sentenza, condannava in solido [F] [V] e la [F] s.p.a. al risarcimento dei danni in favore dei prossimi congiunti di [A] [B] liquidando un maggior importo, ferma restando la misura del 50% del concorso di colpa del [B].

Hanno proposto ricorso per cassazione [A] [B], [S] [C], [E] [B], [N] [B] e [C] [B] che hanno presentato memoria.

Ha resistito con controricorso [F] s.p.a.

Non ha svolto attività difensiva [F] [V].

Con ordinanza del 17 febbraio 2011 è stato disposto il rinvio del ricorso alla pubblica udienza.

### **Motivi della decisione**

Con i primi tre motivi d'impugnazione, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente trattati, i ricorrenti rispettivamente denunciano: 1) « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 2054, 2700, 2729 c.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. »;

2) « Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 115 primo comma, 184 (allora vigente), 345 terzo comma, c.p.c., 2054, 2729 c.c. e 652 c.p. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. »; 3) « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 116 c.p.c., 2054 c.c. e 191 codice della strada. Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. »

Sostengono i ricorrenti che la Corte d'Appello ha errato nella ricostruzione della dinamica del sinistro ed in particolare nel sostenere che l'attraversamento della strada da parte di   costituisce un dato di fatto accertato dai carabinieri, non essendo invece tale dato sorretto da alcuna valida risultanza processuale. Negano quindi che la condotta del  sia stata concausa del suo investimento, visto che la strada era larga e rettilinea per cui il pedone poteva essere avvistato ad una certa distanza dai conducenti dei veicoli in arrivo.

Sostengono ancora i ricorrenti che non poteva essere utilizzata, in quanto tardiva, la documentazione prodotta dal  in cui si affermava che lo stesso viaggiava ad una velocità non superiore a quella consentita e che la Corte non ha indicato le ragioni per le quali il semplice

attraversamento della strada da parte del pedone abbia dato luogo ad un concorso di colpa in misura del 50%.

I motivi devono essere rigettati.

In tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, primo comma, c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, c.c., con quella presunta del conducente (Cass. 8 agosto 2007, n. 17397).

Nella fattispecie, l'impugnata sentenza ha ritenuto sussistere - nella misura del 50 per cento - il concorso di colpa del pedone, investito dall'autovettura, perché aveva attraversato in ora notturna una strada a scorrimento veloce e senza essersi assicurato, al momento dell'inizio dell'attraversamento, di essere stato avvistato dal conducente del mezzo investitore.

E comunque gli accertamenti compiuti dal giudice di merito e la valutazione delle prove rientrano nel potere discrezionale di tale giudice e non possono formare oggetto di riesame in sede di legittimità quando, come nell'impugnata



sentenza, la motivazione sia congrua ed immune da vizi logici o giuridici.

Con il quarto motivo si denuncia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale in relazione agli artt. 115 c.p.c., 2056, 2057, 2059 c.c. e 2, 3, 29, 30, 31 cost. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.»

Sostengono i ricorrenti che la Corte d'Appello ha applicato le tabelle romane in automatico, senza alcuna personalizzazione, effettuando una ulteriore riduzione del 20% per i non conviventi.

Il motivo deve essere rigettato.

Riguardo al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale ed alla relativa personalizzazione, infatti, l'esercizio di una facoltà decisionale spetta al giudice del merito, in relazione al caso concreto e come tale non è censurabile ove sorretto da adeguata motivazione come nella decisione impugnata in cui, fra l'altro si evidenzia la mancanza di una adeguata prova in proposito.

Con il quinto motivo si denuncia « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. nella liquidazione del danno patrimoniale futuro in relazione agli artt. 115 c.p.c., 147, 1226, 2043, 2056, 2057 c.c., 570

c.p. e 2, 3, 30 cost. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. »

Lamenta in particolare parte ricorrente che la Corte d'appello ha errato nell'escludere la risarcibilità del danno patrimoniale futuro lamentato da  .

Il motivo deve essere accolto.

A norma dell'art. 2043 c.c., infatti, ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, anche nel caso in cui il defunto avesse appena intrapreso una attività professionale remunerata; in questo caso, ad essi spetta il risarcimento del danno patrimoniale futuro, sulla base di una valutazione equitativa circostanziata ed a carattere satisfattivo che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale dall'altro (Cass., 27 giugno 2007, n. 14845).

Nel caso in esame la Corte d'appello ha errato nell'escludere il diritto al risarcimento in quanto il padre non versava l'assegno di mantenimento.

Il danno futuro deve essere invece riconosciuto perché non si può escludere che il padre avrebbe provveduto in futuro, tanto più che per lui costituiva un vero e proprio

obbligo giuridico corrispondere il mantenimento e provvedere all'educazione ed all'istruzione della figlia.

Con il sesto ed ultimo motivo si denuncia « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale "iure hereditatis" in relazione agli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. »

Sostengono i ricorrenti che la Corte ha errato nell'escludere il danno *iure hereditatis*.

In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l'apprezzabilità a fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può conseguentemente essere fatto valere "*iure hereditatis*". Ne consegue che il giudice di merito deve apprezzare la peculiarità del fatto specifico e provvedere alla conseguente liquidazione, necessariamente



ancorata a criteri equitativi (Cass., 6 agosto 2007, n. 17177).

Nel caso in esame l'impugnata sentenza, in punto di risarcibilità, non è motivata in quanto si limita ad escludere la risarcibilità del danno morale per la breve durata della sopravvivenza, senza precisare se la vittima fosse rimasta lucida nella fase che precedeva il decesso.

In conclusione, devono essere rigettati i primi quattro motivi, accolti il quinto ed il sesto, con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

### P.Q.M.

La Corte rigetta i motivi 1, 2, 3 e 4, accoglie il quinto e sesto, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 25 gennaio 2012

Il consigliere estensore

*Pasò Di Luna*

Il Presidente

*Im B. M. G.*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 13 MAR 2012  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*